

1) PROGETTI DI LEGGE ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO AI SENSI DELL'ARTICOLO 24, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO: MODALITÀ DI DISCUSSIONE IN AULA.

Il Presidente illustra l'argomento in oggetto.

Sull'argomento intervengono i consiglieri Pettenò, Marotta, Tesserin, Reolon e Cenci.

Il Segretario generale dottor Zanon dà lettura della proposta di determinazione n. 10.

La Giunta per il regolamento approva, all'unanimità, la proposta di determinazione n. 10.

DETERMINAZIONE N. 10

Discussione in Aula dei progetti di legge iscritti ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del Regolamento

Nelle more dell'approvazione di puntuali procedure regolamentari, la discussione dei progetti di legge iscritti all'ordine del giorno del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del Regolamento, ha luogo secondo la prassi costantemente seguita nel corso delle nove legislature regionali, in applicazione dell'articolo 41, terzo comma, dello Statuto del 1971, come descritta nella *Guida all'attività istituzionale* pubblicata nel Volume 1 del *Vademecum del consigliere regionale* del 2010.

La disposizione di cui all'articolo 24, comma 2, del Regolamento, alla pari delle previgenti disposizioni ex articolo 41 dello Statuto del 1971, sono infatti finalizzate unicamente a porre all'esame dell'Aula progetti di legge ritenuti dalla Conferenza dei presidenti dei gruppi meritevoli di esame urgente, calendarizzati, per qualsiasi motivo non licenziati dalla commissione competente e per i quali sia stata formalizzata la richiesta di iscrizione da parte del proponente (primo firmatario) o di almeno dieci consiglieri. Tale ragione sottointesa alla citata disposizione dell'articolo 24, comma 2, del Regolamento, non legittima peraltro alcun particolare procedimento d'esame da parte dell'Aula medesima rispetto a quello ordinario.

Si applica quindi, nel caso, il procedimento ordinario previsto dal Regolamento per la discussione e l'esame dei progetti di legge.

In particolare per quanto riguarda:

a) le funzioni di relatore, che sono svolte dal primo firmatario della proposta di legge (§ 9.8.4 della citata Guida);

b) le modalità di svolgimento della discussione che si articola in tutte le fasi previste dal Regolamento per l'esame dei progetti di legge licenziati dalle commissioni, ivi compresa la fase della proposizione di eventuale questione pregiudiziale o sospensiva (articolo 51), che comporta, se assentita dall'Aula, il rinvio in commissione del progetto di legge e che può essere sollevata sia prima che inizi la discussione che nel corso della stessa (§ 9.12, della Guida citata);

c) la facoltà della Giunta regionale, oltre che del relatore, di presentare emendamenti in Aula in qualsiasi momento, intendendosi per Giunta regionale un – e uno solo – componente dell'esecutivo, che agisce in rappresentanza dello stesso, individuato, di norma (§ 11.2, della Guida citata), nel Presidente ovvero nell'assessore competente nella materia oggetto del progetto di legge, se individuabile univocamente, ovvero di un assessore a ciò incaricato, anche per le vie brevi, mediante comunicazione alla Presidenza del Consiglio da parte del Presidente della Giunta, qualora la materia non sia attribuibile univocamente ad un unico assessore.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta.

La seduta termina alle ore 12.45

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Roberto Zanon)

IL PRESIDENTE
(Clodovaldo Ruffato)

GM/pp

N:\S17 Giunta per il regolamento\verbale\007 del 2013 09 17.doc